

COMUNE DI OLGiate COMASCO

STATUTO

Delibera n. 34 del 14/6/2006.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Comune di Olgiate Comasco – Provincia di Como

1. Il comune di Olgiate Comasco è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio della sussidiarietà.

Articolo 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune di Olgiate Comasco confina con quello dei Comuni di Solbiate, Albiolo, Faloppio, Parè, Gironico, Lurate Caccivio, Oltrona San Mamette, Beregazzo con Figliaro.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce, entro i limiti fissati dallo Statuto, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità.

Articolo 4

Tutela della salute e dell'ambiente

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla

- tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori ed ai disabili.
 3. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie per tutelare il patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico.

Articolo 6

Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e dell'associazionismo

1. Il Comune promuove l'istruzione e la cultura. Tutela il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo.
3. Favorisce le libere aggregazioni di persone in associazioni o movimenti.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni o movimenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. il Comune tutela il territorio in quanto risorsa limitata da utilizzare in funzione delle esigenze della persona e della società con particolare riferimento alla abitazione, alle attività, lavorative e scolastiche, alla mobilità'.

Articolo 8

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali, tutela e promuove l'artigianato, sostiene forme di autogestione fra lavoratori, favorisce tutte le altre iniziative atte a rendere effettivo il diritto al lavoro.

Articolo 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività, attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle Associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Articolo 10

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione popolare all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, dall'art. 8 del D. Lgs. 267/2000, e della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di strumenti idonei.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 11

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni e la Provincia, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.
2. Le decisioni di cui al presente articolo spettano sempre al Consiglio Comunale.
3. La gestione dei servizi pubblici locali avviene secondo i regolamenti previsti dal Consiglio Comunale.

TITOLO II

L'ORDNAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I Consiglieri Comunali

Articolo 12

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 13

Doveri del consigliere e decadenza

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori, al Sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio Comunale inizia, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, la procedura di decadenza nei seguenti casi:

- a) dopo tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del Consiglio Comunale, oppure,
- b) qualora il consigliere sia stato assente, non giustificato, ad almeno la metà delle sedute consiliari nel corso di un anno solare.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri presenti, delibera in merito a quanto sopra specificato, contestando al proprio componente gli addebiti del caso. Detta deliberazione deve essere depositata nella segreteria comunale il giorno successivo e notificata entro i cinque giorni successivi al consigliere interessato. Al medesimo deve essere dato il termine di dieci giorni, dalla data di notifica, per presentare al protocollo generale dell'Ente le proprie osservazioni. Nei successivi dieci giorni il Consiglio Comunale delibera definitivamente, con la maggioranza sopra ricordata, valutate le controdeduzioni - se presentate - in merito alla decadenza del consigliere. La deliberazione deve essere depositata nella segreteria comunale il giorno successivo e notificata entro i cinque giorni successivi al consigliere interessato. Contro detta deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

Articolo 14

Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Il Consigliere può esercitare il diritto di richiesta di controllo di legittimità all'ORECO ai sensi dell'art. 127, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Articolo 15

Obbligo di astensione

Il Sindaco ed i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista un legame immediato e diretto tra l'oggetto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 16

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo nei presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000;

Articolo 17

Consigliere anziano

1. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi nelle Amministrazioni comunali, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs.267/2000;

Articolo 18

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono, a norma di Regolamento, in gruppi consiliari.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Articolo 19

Il Consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 20

Prima adunanza

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Tale adunanza deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. La seduta è presieduta dal Sindaco.
3. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è riservata al giuramento del Sindaco davanti al Consiglio Comunale medesimo di osservare lealmente la Costituzione Italiana nonché alla convalida degli eletti. La seduta pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominato.

Articolo 21

Linee programmatiche di mandato

- 1 Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2 Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
- 3 Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno e comunque in concomitanza con la salvaguardia degli equilibri di bilancio così come sancito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000. In tale occasione eventualmente il Sindaco, sentita la Giunta, può proporre modifiche ritenute

necessarie od opportune sulla base delle esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Per l'approvazione delle linee programmatiche e dello stato di attuazione di cui sopra è prevista votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 22

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello della prima adunanza, per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Articolo 23

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che ne fissa la data e l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco anche per richiesta di un quinto dei consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei casi di cui al precedente punto 2, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
6. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:
 - a) per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Articolo 24

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme di regolamento.

Articolo 25

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato previa sottoscrizione del ricevente dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito sia per l'adunanza ordinaria sia per l'adunanza straordinaria.

- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Articolo 26

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si intende validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati sia per le sedute di prima che di seconda convocazione salvo che sia richiesta dalla legge una maggioranza speciale.
2. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze il Sindaco e gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale. Questi ultimi intervengono alle adunanze di Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 27

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti o, nei casi previsti dalla legge, la maggioranza qualificata.
2. Nei casi d'urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Articolo 28

Pubblicità delle sedute

- 1 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
- 2 La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 29

Votazioni

- 1 Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
- 2 La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 30

Commissioni consiliari e di studio

- 1 Per il migliore esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale nomina Commissioni costituite nel proprio seno con rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi. Dette commissioni saranno distinte in permanenti e temporanee. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 2 Oltre alle Commissioni di cui al comma precedente il Consiglio Comunale può istituire commissioni di studio con compiti specifici. Possono essere chiamati a far parte di queste Commissioni cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio Comunale.

- 3 Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 4 Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento predetto.
- 5 Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio, nel rispetto comunque della legge 675/1996.
- 6 Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori competenti per materia, nonché dei responsabili degli uffici comunali e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
- 7 Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
- 8 Alle commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Articolo 31

Commissioni d'inchiesta

1. Possono essere costituite Commissioni d'inchiesta su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 32

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

La Giunta Comunale

Sezione I

Competenze – Composizione – Nomina

Articolo 33

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali determinati dal Consiglio e per lo svolgimento di attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.
2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto in merito alle competenze dei responsabili di servizio.
3. Esamina gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
4. E' altresì di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 34

Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero sette assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate capacità. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Articolo 35

Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, contemplando eventualmente la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente o discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Articolo 36

Divieti ed astensioni dall'attività professionale

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli assessori con delega in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici non devono esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Articolo 37

Decadenza della Giunta Comunale - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori e ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia con la maggioranza dei voti richiesti.
6. Il Segretario Comunale informa entro il termine di cui al punto 5 il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Articolo 38

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate dal medesimo di norma direttamente al Consiglio Comunale; è tuttavia facoltà del Sindaco presentare le proprie dimissioni al Vice Sindaco e questi provvede a riunire il Consiglio Comunale entro il decimo giorno feriale successivo per la presentazione delle medesime.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli effetti dell'art 53 del D. Lgs. 267/2000;

Articolo 39

Cessazione della carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, di norma direttamente al Sindaco per iscritto;
2. Le dimissioni, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Articolo 40

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio entro trenta giorni dalla revoca.
2. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà adeguata comunicazione al Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina.

Sezione II

ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO

Articolo 41

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Articolo 42

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco o del Segretario Comunale, nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, previste dalla legge o dallo Statuto.
2. La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 43

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Alle sedute della Giunta hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
Su invito del Sindaco possono altresì partecipare senza diritto di voto Consiglieri Comunali, referenti su specifiche materie.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Articolo 44

Comunicazione ai Capigruppo delle Deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale

1. Contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari.

CAPO IV

IL SINDACO

Articolo 45

Funzioni

1. Il Sindaco è il Capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. Il Sindaco è Ufficiale di Governo. In tale veste sovrintende all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica stessa.
5. Al Sindaco oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse alla carica.

Articolo 46

Attribuzioni

1. Il Sindaco, in materia di amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specificati concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori e ne informa il Consiglio;
 - e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa e di tutti gli uffici e servizi, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 73;
 - f) ha facoltà di delega come stabilito dalla legge;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta o il Consiglio comunale;
 - h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale nei casi di cui all'art. 11, comma I, della legge n. 241/1990;
 - i) convoca i comizi per i referendum;
 - j) adotta ordinanze ordinarie;
 - k) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna alla competenza del comune, fatti salvi gli adempimenti spettanti ai responsabili dei servizi;
 - l) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e della Legge;
 - m) nomina i progettisti per incarichi fiduciari il cui importo è stimato al di sotto di € 40.000.

2. Il Sindaco in materia di vigilanza:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune, fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 68 bis;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;

3. Il Sindaco in materia di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e ne dispone la convocazione;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari;
 - c) può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, comunicandole al Consiglio.
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

4. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - e) adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
 - f) può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, se l'ordinanza adottata ai sensi del punto precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito;
 - g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, sempre d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2, art. 54, del D. Lgs. 267/2000.

- h) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento d'esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 47

Ordinanze

1. Il potere di emanare ordinanze è di esclusiva competenza del Sindaco come Ufficiale di Governo. In qualità di Capo dell'Amministrazione, il medesimo, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 267/2000, può delegare ai responsabili di servizio il potere di emanazione di ordinanze ordinarie.
2. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti.
3. Le ordinanze di cui al comma 1. devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze con tingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi di legge.

Articolo 48

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge n. 55/90 e successive modificazioni. Il Vice Sindaco può svolgere la funzione di Presidente del Consiglio Comunale in sostituzione del Sindaco soltanto se riveste la carica di Consigliere Comunale.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Istituti di partecipazione

Articolo 49

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche ed altri servizi anche se non espressamente elencati.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione.
3. Il Comune può affidare alle associazioni o ai comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in genere attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.

Articolo 50

Consultazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, del mondo del lavoro e dell'economia su argomenti di interesse generali quali PRG, piani commerciali, piano del traffico e strumenti programmatori pluriennali.

Articolo 51

Valorizzazione e promozione della partecipazione

2. Il Comune valorizza le libere forme associative anche mediante concessione di contributi finalizzati, oltre che nelle forme indicate nel precedente articolo 6, volti a favorire lo sviluppo sociale, politico, culturale ed economico della comunità.
3. Le libere associazioni, per poter usufruire del sostegno del Comune, devono fare richiesta secondo i disposti del regolamento vigente.

Articolo 52

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 49, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La conferenza dei capigruppo consiliari decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 53

Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 50, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 54

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 5% degli elettori iscritti alle liste per le elezioni del Consiglio Comunale alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
4. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 55

Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1. La conferenza dei Capigruppo consiliari o apposita commissione di Consiglieri comunali, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di trenta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 56

Referendum

1. E' ammesso referendum su questioni comunali a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività. Sono esclusi:
 - a) tributi locali e tariffe;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine.
2. Si fa luogo a referendum:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;
 - b) qualora vi sia richiesta di almeno il 10% degli elettori iscritti alle liste per le elezioni del Consiglio Comunale alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
 4. Il referendum dovrà essere indetto entro 90 gg. dalla esecutività della delibera di ammissione del medesimo. Lo stesso non potrà aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
 5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori.
 6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 57

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti, aziende ed istituzioni dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 58

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti, aziende ed istituzioni dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

Diritto di accesso e di informazione

Articolo 59

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti, aziende ed istituzioni, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Articolo 60

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione individua e rende noto il responsabile dei procedimenti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

CAPO IV

Il Difensore civico

Articolo 61

Istituzione. Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto

di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 127, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi senza giustificati motivi resi per iscritto l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Articolo 62

Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico per deliberare la nuova nomina. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima nomina del Difensore Civico, il Consiglio deve essere convocato entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 67 del presente Statuto.

Articolo 63

Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d) gli amministratori e consulenti di ente o aziende del Comune o di consorzi e/o associazioni cui il Comune partecipa.

Articolo 64

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica per la durata di tre anni. Esercita le sue funzioni sino all'entrata in carica del successore. Il Difensore Civico che ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile alla medesima.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, a scrutinio segreto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Articolo 65

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale.
2. Il Difensore Civico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale comunale.
3. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica determinata dal Consiglio Comunale.

Articolo 66

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Articolo 67

Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico, negli ambiti previsti dalla legge e dello Statuto.

CAPO V

Pari opportunità ed assistenza sociale

Articolo 68

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva ad uno dei due sessi almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni di concorso. Le eventuali oggettive impossibilità devono essere adeguatamente motivate;

- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti ai concorsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta previo eventuale esame con le Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 29/1993, tutte le misure per attuare le direttive della comunità europea in materia di pari opportunità sulla base di quanto disposto sempre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 69

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate-coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge n. 104/1992, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'Amministrazione comunale

Articolo 70

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, spettanti alla dirigenza.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli uffici comunali si ripartono in aree e settori funzionali.

Articolo 71

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di Legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
4. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione alle disposizioni di legge e nel rispetto delle stesse, provvederà a disciplinare, tra l'altro:
 - a) i poteri di spesa dei dirigenti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio,
 - b) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica,
 - c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne.
 - d) L'attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;
 - e) l'attribuzione ai dirigenti dei poteri di adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni discrezionali;
 - f) la definizione della presidenza delle commissioni di concorso;
 - g) la istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati;
5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale.
6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 72

Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 73

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, del D. Lgs. 267/2000,

nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000.

3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
4. E' consentito procedere alla nomina del Direttore Generale previa stipula di convenzione con altri Comuni; la somma della popolazione del Comune di Olgiate Comasco e degli altri comuni convenzionati dovrà raggiungere almeno 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 169, del D. Lgs. 267/2000.
5. Quando non vengano stipulate le convenzioni previste dal precedente comma 4, le funzioni del Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Articolo 74

Responsabilità del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi

1. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere preventivo in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Nel caso il Comune temporaneamente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alla sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO II

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Articolo 75

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 9 e 10 del D. Lgs. 267/2000.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 76

Istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.
2. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 75, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello dell'Amministrazione durante la quale è stato eletto.
5. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e ne cura i rapporti con gli organi comunali.
6. Il Regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento della istituzione disciplina anche il rapporto di impiego e le modalità di nomina del Direttore.
7. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, definisce la disciplina generale per la determinazione delle tariffe dei servizi e per la copertura di eventuali costi sociali.
8. I compensi del Consiglio d'Amministrazione, del Presidente e del Direttore sono fissati dal Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni statali o regionali, vigenti e/o emanande.

Articolo 77

Le Aziende Speciali

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più Aziende Speciali.
2. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'Azienda Speciale sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il consiglio d'Amministrazione delle Aziende Speciali, di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 75, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello dell'Amministrazione durante la quale è stato eletto.
5. Il Presidente è designato dal Consiglio d'Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Azienda e cura i rapporti con gli Organi Comunali.
6. Il Direttore è nominato con le modalità di cui all'art. 4 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.
7. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'Amministrazione.
8. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di Revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
10. I compensi del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente sono fissati dal Consiglio Comunale, mentre quelli del Direttore vengono stabiliti dallo Statuto dell'Azienda Speciale, sempre in conformità alle vigenti e/o emanande disposizioni di leggi.

Articolo 78

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli enti e sugli organismi di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società, azienda, istituzione e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 79

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 80

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 81

Beni patrimoniali disponibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto con l'osservanza delle norme di legge.

Articolo 82

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 83

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria, nonché il conto consuntivo dei Consorzi ai quali il Comune partecipa.

Articolo 84

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori dei conti può essere invitato, senza diritto di voto alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale.
6. Il collegio dei revisori, svolge le proprie funzioni in conformità delle disposizioni del regolamento e dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

8. Il compenso ai revisori dei conti è deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 85

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni utili a valutare l'efficienza dei servizi e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione, fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 286/1999.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e quant'altro previsto dalla legge.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 86

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva.

Articolo 87

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamento spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 54 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 88

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Non possono essere apportate modifiche a singole norme dello Statuto se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla precedente deliberazione riguardante la stessa norma, purchè tali modifiche non siano previste dall'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
5. Sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, di nuove singole disposizioni o di norme modificate, continuano ad applicarsi le disposizioni dello Statuto vigente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 89

Termini

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto, per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini e delle varie Associazioni, Istituzioni e Organismi rappresentativi della realtà locale.
3. Il Consiglio Comunale approva entro 1 anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore, le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e con lo Statuto.